

FONDO PENSIONE CAIMOP

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1017

DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO

Sommario

1.	PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
2.	IL FONDO PENSIONE CAIMOP	4
2.1	<i>Caratteristiche generali del Fondo</i>	4
2.2	<i>Destinatari</i>	4
2.3	<i>Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale</i>	4
3.	ORGANIZZAZIONE DEL FONDO	5
3.1	<i>Funzioni e attività esternalizzate</i>	15
3.2	<i>Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento</i>	15
4.	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	17
5.	SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI	18
6.	POLITICA DI REMUNERAZIONE	19

Versione del documento

Versione:	07
Predisposto da:	Direttore Generale (con il supporto dei consulenti tecnici)
Stato:	Approvato
Data prima redazione:	Redazione del documento in ottemperanza alle previsioni della Deliberazione Covip del 29 luglio 2020
Data ultimo aggiornamento:	19/05/2026
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

Elenco variazioni apportate al Documento

Revisione	Descrizione tipo di modifica	Data di applicazione	Annotazioni
01	Revisione	15/05/2024	Revisione integrale del Documento
02	Aggiornamento	06/06/2025	Aggiornamento annuale del documento, unitamente alla pubblicazione del Bilancio
03	Aggiornamento	29/09/2025	Aggiornamento del Documento a seguito di insediamento del nuovo C.d.A. (mandato 2025-2027)
04	Aggiornamento	19/05/2026	Aggiornamento annuale del Documento, unitamente alla pubblicazione del Bilancio

1. PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Documento, in linea con quanto stabilito dall'art. 4-bis del D.lgs. n. 252/2005, come da ultimo modificato sulla base della c.d. Direttiva "IORP II" e dettagliato nelle Direttive Generali della COVIP emanate il 29 luglio 2020, è stato redatto al fine di rappresentare il sistema di governo del Fondo Pensione CAIMOP (di seguito, per brevità, il "Fondo").

La suddetta normativa prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema efficace di governo che assicuri una sana e prudente gestione della loro attività e che le procedure interne del Fondo, definiscano in modo chiaro e appropriato il riparto dei compiti e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti operanti per il Fondo evitando sovrapposizioni. La predetta normativa prevede altresì che il sistema di governo adottato dal Fondo debba assicurare l'ordinata diffusione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le relative misure correttive. Il sistema di governo deve inoltre risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa.

Ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del D.lgs. n. 252/2005, il sistema viene disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Per rispondere alle summenzionate esigenze normative, il Fondo si dota di un sistema efficace di governo, basato su una struttura organizzativa trasparente ed adeguata, che mira ad assicurare una sana e prudente gestione ed una chiara attribuzione ed un'appropriata separazione delle responsabilità, nonché un'efficace trasmissione delle informazioni.

Il presente "Documento sul Sistema di Governo" ha per oggetto:

- ✓ l'organizzazione del Fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle Funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;
- ✓ una descrizione sintetica del sistema di controllo interno;
- ✓ una rappresentazione del sistema di gestione dei rischi;
- ✓ le informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del Fondo sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture coinvolti nel processo di investimento.

Il presente Documento è posto con cadenza almeno annuale all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, unitamente all'approvazione del bilancio d'esercizio ed è soggetto a pubblicazione sul sito internet- area pubblica del Fondo unitamente a quest'ultimo.

Nel testo saranno riportate le seguenti abbreviazioni:

- CDA: Consiglio di Amministrazione;
- DG: Direttore Generale;

- SCI: Sistema dei Controlli Interni;
- FGR: Funzione di Gestione dei Rischi;
- FRI: Funzione di Revisione Interna;
- DORA: Regolamento (UE) 2022/2554;
- ICT: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. IL FONDO PENSIONE CAIMOP

Il Fondo Pensione CAIMOP, già “Cassa Integrativa Medici Ospedalità Privata”, è stato istituito in attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 15 settembre 1987 tra AIOP, ARIS e CIMOP, per i medici dipendenti dalle Case di Cura private religiose e laiche, dai Centri di Riabilitazione e dalle altre Istituzioni Sanitarie private, dell'accordo collettivo nazionale (A.C.N.), sottoscritto in data 24 ottobre 1988 tra AIOP, ARIS e CIMOP, per la disciplina del rapporto autonomo libero professionale in collaborazione coordinata e continuativa dei medici delle Case di Cura private convenzionate, del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 07 ottobre 2020 tra ARIS e CIMOP.

2.1 Caratteristiche generali del Fondo

Il Fondo è una forma di previdenza complementare che ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

Il Fondo è iscritto alla Sezione I dell'Albo tenuto dalla COVIP dal 9 dicembre 1999 con il n. 1017.

2.2 Destinatari

Sono Destinatari del Fondo i medici dipendenti ed i medici a rapporto libero professionale di tipo coordinato e continuativo operanti nelle istituzioni sanitarie che applicano le citate fonti istitutive (CCNL sottoscritto il 15 settembre 1987 tra AIOP, ARIS e CIMOP e Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.), sottoscritto il 24 ottobre 1988 tra AIOP, ARIS e CIMOP, per la disciplina del rapporto autonomo libero professionale in collaborazione coordinata e continuativa dei medici delle Case di Cura private convenzionate).

2.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

Il Fondo CAIMOP è un Fondo pensione “preesistente” rispetto all'entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, ha la forma giuridica di Fondazione ed è operante in regime di contribuzione definita: l'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata, dei relativi rendimenti ed in base al principio della capitalizzazione.

La gestione delle risorse del Fondo risponde alle esigenze di un soggetto che è avverso al rischio e privilegia investimenti volti a favorire la stabilità del capitale e il consolidamento dei risultati. Per realizzare tali obiettivi,

il Fondo è dotato di un mono comparto di investimento (Linea Assicurativa Garantita) avente le caratteristiche di garanzia ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.lgs. n. 252 del 2005, gestito mediante una polizza di ramo V stipulata con Generali Italia S.p.A..

La citata convenzione di ramo V prevede l'investimento del patrimonio del Fondo, nonché il versamento e successivo investimento dei contributi versati dagli aderenti, nella gestione separata GESAV.

3. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da otto componenti, di cui metà eletti dagli iscritti e metà nominati in rappresentanza dei datori di lavoro. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, nonché trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e situazioni impeditive, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente. La perdita dei requisiti o il sopravvenire delle summenzionate situazioni comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dallo Statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- definire il modello organizzativo del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali e, in tale ambito, delineare il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi e, in tale contesto, assume la responsabilità finale della gestione dei rischi, ivi compresi quelli di natura informatica. Curare il corretto adempimento degli obblighi comunicativi nei riguardi della COVIP;
- definire le politiche scritte relative alla gestione dei rischi ed alla revisione interna ed effettuare la valutazione interna del rischio;
- definire e approvare la strategia di resilienza operativa digitale e determinare il livello appropriato di tolleranza per i rischi informatici del Fondo;
- definire la politica di remunerazione, la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività ivi compresa la politica in merito all'utilizzo dei servizi ICT prestati da fornitori terzi, la politica di gestione dei conflitti di interesse nonché la politica di investimento;
- definire politiche in ambito ICT miranti a garantire il mantenimento di standard elevati di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati;
- definire le competenze di carattere contabile e di rendicontazione ed approvare il bilancio di esercizio;
- fissare le procedure per la selezione di gestori assicurativi per la gestione delle risorse, definendo i contenuti delle convenzioni ed il sistema di controllo della gestione; scegliere i gestori assicurativi a esito

delle procedure; deliberare le convenzioni assicurative per l'attribuzione delle rendite, ove già non considerate nelle convenzioni;

- approvare, supervisionare e riesaminare periodicamente l'attuazione della politica di continuità operativa e dei piani di risposta e ripristino relativi alle risorse ICT del Fondo Pensione;
- effettuare la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente, incaricare il Segretario del Consiglio di Amministrazione e nominare il Direttore generale;
- designare i responsabili delle Funzioni fondamentali della gestione dei rischi e della revisione interna;
- definire i ruoli e le responsabilità per tutte le funzioni ICT e stabilisce adeguati meccanismi di governance al fine di garantire una comunicazione, una cooperazione e un coordinamento efficaci e tempestivi tra tali funzioni;
- in merito all'eventuale utilizzo di fornitori terzi di servizi ICT, istituire canali di comunicazione che consentano al Consiglio stesso di essere informato in merito alla conclusione di accordi o eventuali modifiche pertinenti riguardo tali fornitori e l'impatto potenziale di tali modifiche sulle funzioni essenziali o importanti;
- approvare e riesaminare periodicamente sia i piani interni di audit che i risultati di tali audit in materia di ICT;
- deliberare l'utilizzo di una società di servizi amministrativi;
- è facoltizzato ad attribuire eventuali incarichi speciali a uno o più Consiglieri e conferisce delega alle persone abilitate a firmare atti e corrispondenza;
- assegnare e riesaminare le risorse finanziarie adeguate a soddisfare le esigenze in tema di resilienza operativa digitale del Fondo Pensione, ivi compresi eventuali programmi di sensibilizzazione e attività di formazione del personale in materia di sicurezza ICT, resilienza operativa digitale e competenze ICT;
- fissare l'ammontare della quota annua di partecipazione, quale parte della contribuzione dovuta, sentite le fonti istitutive;
- disciplinare le modalità di erogazione delle anticipazioni e del reintegro della posizione individuale;
- adottare le necessarie misure di trasparenza con gli iscritti;
- fa luogo alla formale approvazione delle modificazioni dello Statuto previo parere favorevole delle fonti istitutive, attivando l'inerente procedura autorizzativa. Il Consiglio di Amministrazione provvede direttamente ad adeguare la normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP;
- dare attuazione nell'ordinamento del Fondo a cogenti disposizioni di legge e a prescrizioni che pervengano dalla COVIP;
- deliberare modalità e criteri per il recupero giudiziale di eventuali crediti contributivi vantati nei riguardi di datori di lavoro;

- emanare il regolamento elettorale e gli altri regolamenti applicativi statutariamente prescritti, nonché, in ogni caso, quelli che giudichi opportuni, previa preventiva approvazione delle fonti istitutive;
- deliberare lo scioglimento del Fondo, nominando uno o più liquidatori, previo parere favorevole delle fonti istitutive;
- ha l'obbligo di riferire alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso;
- stabilire le eventuali coperture di carattere assicurativo per i rischi professionali in capo ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo del Fondo.

Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

Nei confronti degli Amministratori trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i propri componenti rappresentanti i datori di lavoro e quelli rappresentanti gli aderenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.

Oltre a convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Fondo:

- segnala alla COVIP ogni vicenda suscettibile di modificare il funzionamento del Fondo, fornendole adeguata informazione;
- trasmette alla COVIP ogni variazione dello Statuto, stabilita dalle fonti istitutive, unitamente a una nota esplicativa delle modifiche apportate, e svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa di settore tempo per tempo vigente o che gli sia attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
- assume, in casi straordinari di necessità e di urgenza i provvedimenti che, di norma, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione di quelli previsti dall'art. 17, comma 2, lett. a), c), e), f), g), j), k), l), m), q), r), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc), dd), ff) dello Statuto;
- trasmette alla COVIP di ogni variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate.

In caso di impedimento del Presidente, le inerenti funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e quattro supplenti di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e la metà designati in rappresentanza dei datori di lavoro. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di situazioni impeditive, cause di ineleggibilità e incompatibilità, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono il giorno successivo alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio dei Sindaci, inoltre, è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.

Inoltre, i Sindaci:

- valutano i risultati del lavoro della Funzione di Revisione Interna;
- segnalano al Consiglio di Amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo;
- hanno l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- hanno altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi, inoltre, sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Direttore Generale

Il Direttore Generale del Fondo è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta altresì l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

Il Direttore Generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di situazioni impeditive, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente.

Il Direttore Generale ha l'obbligo di segnalare alla COVIP vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso.

Ai fini del rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2022/2554 e successivi atti delegati (c.d. Regolamento DORA), il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Direttore Generale i seguenti incarichi:

- la Funzione responsabile della gestione degli accordi contrattuali con i fornitori terzi ICT ex art. 5 par. 3 Reg. DORA;
- la Funzione di gestione delle crisi da attivarsi in caso di avvio dei piani di continuità operativa e di risposta e ripristino ex art. 11 par. 7 Reg. DORA;
- l'incarico di attuare la strategia di comunicazione per gli incidenti connessi alle TIC e assolvere a tal fine la funzione di informazione al pubblico e ai media ex art. 14 par. 3 Reg. DORA;
- l'incarico di effettuare le segnalazioni di incidenti all'autorità di vigilanza e curare la tenuta del registro incidenti ex art. 19 Reg. DORA.

Funzione Finanza

La responsabilità della Funzione Finanza, in considerazione delle caratteristiche del Fondo, è stata attribuita ad un componente del Consiglio di Amministrazione (funzione assegnata al Presidente del Fondo) che risulta in possesso, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della Deliberazione Covip del 16 marzo 2012, di una preparazione professionale, di un livello di conoscenze e di un'esperienza adeguata alle mansioni affidate.

In particolare, spetta alla Funzione Finanza:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- supportare lo svolgimento dell'attività istruttoria per la selezione dei gestori del patrimonio, sottoponendo all'organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione delle risorse, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce report periodici indirizzati agli organi di amministrazione e controllo, circa l'andamento delle attività in gestione. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivati dall'attività di investimento, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione. Produce una documentazione completa dei controlli svolti che viene conservata negli archivi del Fondo per dieci anni, in modo da poter ricostruire gli eventi che hanno determinato le situazioni reddituali passate;
- formulare proposte all'organo di amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione, sottoponendole all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Funzione di Gestione del Rischio

In conformità alle prescrizioni delle Direttive generali emanate dalla COVIP, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione della dimensione e natura del Fondo, nonché la portata e la complessità delle attività da svolgere per questo, ha disposto l'affidamento della FGR ad un soggetto esterno del Fondo.

Il soggetto incaricato deve risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e della preparazione professionale, del livello di conoscenze e di un'esperienza adeguate allo svolgimento del suddetto incarico, nonché trovarsi in assenza di situazioni di incompatibilità, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente.

In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio:

- definisce i criteri e le metodologie di misurazione e valutazione dei rischi affinché siano adeguati alla misurazione, al controllo e al monitoraggio degli stessi sulla base dei criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- concorre, con il Consiglio di Amministrazione, alla definizione e all'attuazione nel tempo di un adeguato sistema di identificazione, valutazione e controllo dei rischi che interessano l'attività del Fondo e che ne potrebbero minare la sostenibilità e/o compromettere la realizzazione degli obiettivi, assicurando in proposito la più opportuna azione di coordinamento e raccordo con tutte le funzioni del Fondo interessate. In particolare, la Funzione di Gestione del Rischio individua i rischi afferenti alle seguenti aree, che possono concretamente verificarsi nel Fondo e nelle imprese a cui sono esternalizzati i relativi compiti:
 - a) gestione delle attività e passività;
 - b) investimenti;
 - c) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;
 - d) gestione dei rischi operativi;
 - e) gestione dei rischi correlati alle riserve;
 - f) assicurazione e altre tecniche di mitigazione del rischio;
 - g) rischi ambientali, sociali, di governo societario connessi al portafoglio di investimenti e alla relativa gestione;
- concorre alla definizione della politica di gestione del rischio nonché alla definizione del sistema di controllo del rischio sulla gestione finanziaria, valuta l'efficacia del sistema di gestione del rischio nel suo complesso ed è destinatario di tutti i flussi informativi che riguardano i rischi reputati rilevanti;
- predispose il documento di valutazione interna del rischio e la restante reportistica periodica sullo stato, sull'evoluzione dei rischi e sulla presenza di eventuali anomalie e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.

La FGR, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le unità direzionali e operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari.

La FGR riporta al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e dell'attuazione del processo di gestione dei rischi a livello complessivo di Fondo e all'interno di ogni processo individuato.

Inoltre, nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005, ove l'organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive, il titolare della Funzione di Gestione del Rischio è obbligato ad effettuare un'apposita comunicazione alla COVIP; l'omessa segnalazione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-quater del D.lgs. n. 252/2005.

Funzione di Responsabile della gestione e della sorveglianza dei rischi ICT

Il Consiglio di Amministrazione, nell'attuazione delle attività di adeguamento alle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2022/2554 e successivi atti delegati (c.d. Regolamento DORA) ha nominato la Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici.

In considerazione della dimensione e natura del Fondo, nonché sulla base delle indicazioni fornite da Covip nella circolare del 27/02/2025 Prot. n. 1154/25 recante "Regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario. Profili applicativi relativi alle segnalazioni alla COVIP da parte dei fondi pensione", il Consiglio ha attribuito la responsabilità della summenzionata Funzione ad una società esterna, stante l'elevato tecnicismo dell'attività richiesta per l'assunzione dell'incarico.

Tale Funzione ha la responsabilità della gestione e sorveglianza dei rischi informatici. Alla stessa deve essere assicurato un livello appropriato di indipendenza, per evitare conflitti di interessi. I compiti della Funzione possono essere riassunti nel coordinamento di tutte le attività necessarie per attuare il piano di gestione dei rischi informatici stabilito dall'Organo di amministrazione, monitorando costantemente il suo corretto funzionamento.

Più nel dettaglio, tali attività comprendono:

- garantire che i rischi ICT e di sicurezza siano identificati, valutati, gestiti e monitorati;
- svolgere controlli necessari per assicurare il corretto funzionamento del quadro di gestione dei rischi informatici, predisposto dall'Organo di gestione, in linea con il Regolamento DORA;
- fornire informazioni o relazioni al Consiglio di Amministrazione. La Funzione comunica almeno una volta l'anno le risultanze dei test di resilienza ovvero in caso di verifica degli incidenti informatici;
- prendere parte attivamente nei progetti di modifica del sistema informativo, assicurando che i rischi legati a tali cambiamenti siano adeguatamente gestiti;
- formare e mantenere una propria competenza per la valutazione del rischio TTC;
- partecipare alla classificazione e gestione dell'incidente;
- predisporre con cadenza regolare una relazione di revisione del quadro di gestione dei rischi informatici.

La Funzione riporta al Consiglio di Amministrazione e comunica almeno una volta l'anno le risultanze dei test di resilienza e degli incidenti informatici avvenuti.

Inoltre, nello svolgimento delle proprie attività e nell'ambito delle proprie competenze, opera in collaborazione con la Funzione di Gestione dei Rischi.

Funzione di Revisione Interna

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di assegnare ad un soggetto esterno del Fondo le attività poste in capo alla FRI, con l'obiettivo di garantire l'autonomia e l'indipendenza nello svolgimento delle attività di controllo, tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività del Fondo.

In proposito, ai sensi delle disposizioni vigenti, il Consiglio di Amministrazione valuta in capo al Titolare della Funzione il possesso della specifica preparazione professionale, del livello di conoscenza e di esperienza adeguate allo svolgimento del suddetto incarico, oltre che dei requisiti di onorabilità, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di situazioni impeditive.

La FRI svolge le attività previste dai Piani di attività (annuali o pluriennali) approvati dal Consiglio di Amministrazione del Fondo avendo come principali ambiti di controllo quelli indicati dal D.lgs. n. 252/2005 di seguito elencati:

- verifica della correttezza dei processi interni e dell'efficacia ed efficienza delle procedure organizzative del Fondo;
- verifica dell'attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali, ovvero la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità;
- valutazione e monitoraggio dell'efficacia, dell'efficienza e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del Fondo, dell'efficacia e dell'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività;
- verifica della regolarità e funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del Fondo: a tale scopo la Funzione dovrà verificare l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni; in tale ambito, la Funzione sarà chiamata a valutare il piano di emergenza predisposto dal Fondo ed i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che saranno acquisiti dal Fondo.

Nell'ambito dello svolgimento della Funzione di Revisione Interna e nel rispetto delle disposizioni vigenti, il Titolare della Funzione svolge le seguenti attività:

- a) effettua osservazioni o valutazioni in ordine ai punti di forza e di debolezza identificati nel Sistema di Controllo Interno, formula suggerimenti per il potenziamento dell'efficacia dello stesso ovvero per la correzione dei fattori di vulnerabilità;
- b) effettua osservazioni o valutazioni in merito al quadro per la gestione dei rischi informatici, alle strategie definite dal Fondo e in generale a tutte le politiche e procedure adottate in materia di ICT;
- c) formula raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione rispetto ad eventuali anomalie riscontrate nell'operatività del Fondo e nel funzionamento dei controlli interni, nonché dà opportuna informativa allo stesso circa l'avvenuta rimozione delle citate anomalie (c.d. *follow-up*);
- d) riferisce al Consiglio di Amministrazione circa le analisi compiute, nonché gli esiti delle stesse di cui alle lettere a) e b) del presente punto elenco tramite apposita relazione, secondo le modalità e la periodicità definite nella Politica di revisione interna;

- e) comunica le informazioni riportate nella relazione sub c) al Direttore Generale;
- f) riferisce al responsabile e/o referente dell'attività operativa oggetto del controllo le risultanze della specifica area oggetto di revisione;
- g) segnala con urgenza al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale le situazioni di particolare gravità accertate;
- h) fornisce le proprie evidenze e valutazioni al Consiglio di Amministrazione in relazione a richieste di chiarimenti provenienti dalla COVIP ed inerenti ai profili di competenza della Funzione di Revisione interna stessa;
- i) su richiesta del Fondo, supporta le strutture organizzative formulando dei suggerimenti circa l'attività di sviluppo di nuove procedure o di reingegnerizzazione di quelle esistenti finalizzate a migliorare il sistema dei controlli interni;
- j) nei casi individuati all'art. 5-bis, comma 5 del D.lgs. n. 252/2005, la FRI è obbligata ad effettuare un'apposita segnalazione alla COVIP, la cui omissione comporta responsabilità ai sensi dell'art.19-quater del D.lgs. n. 252/2005.

La FRI, per lo svolgimento delle verifiche di propria competenza, si interfaccia con il Direttore Generale e con le unità direzionali e operative del Fondo al fine di acquisire gli elementi informativi e documentali tempo per tempo necessari. La FRI riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Responsabile IT

Il Responsabile IT ha il compito di gestire e implementare l'infrastruttura informatica e i servizi ICT del Fondo, assicurandone la sicurezza e il corretto funzionamento. Il Responsabile IT verifica, monitora e implementa il patrimonio informativo e le risorse del Fondo, comprensive di hardware, software e reti. L'esecuzione delle attività afferenti a tale figura è in capo ad una società esterna. Il Responsabile IT provvede, a titolo esemplificativo, a:

- predisporre l'installazione di nuove apparecchiature o software informatici, a seguito di analisi di mercato e procedure di implementazione ben definite;
- fornire assistenza tecnica di primo e secondo livello agli utenti del Fondo, tramite personale formato e qualificato;
- effettuare controlli ciclici per monitorare: lo stato della rete, il buon esito di tutti i job di backup, il funzionamento della *Business Continuity* e del *Disaster Recovery*, l'archiviazione dei log, il buon funzionamento di tutti gli asset ICT presenti;
- effettuare analisi continuative sulle innovazioni tecnologiche del mondo ICT e suggerire al Fondo eventuali evoluzioni;
- interfacciarsi con le terze parti per eventuali Audit e VAPT;
- gestire le utenze ed i permessi all'infrastruttura del fondo secondo le procedure identificate;
- supportare la Gestione degli *Incident* e relative segnalazioni;

- contribuire all'aggiornamento del *Business Continuity & Disaster Recovery framework* e al Programma di testing;
- gestire gli avvisi di Cybersicurezza;
- supportare la Funzione di Gestione del Rischio IT.

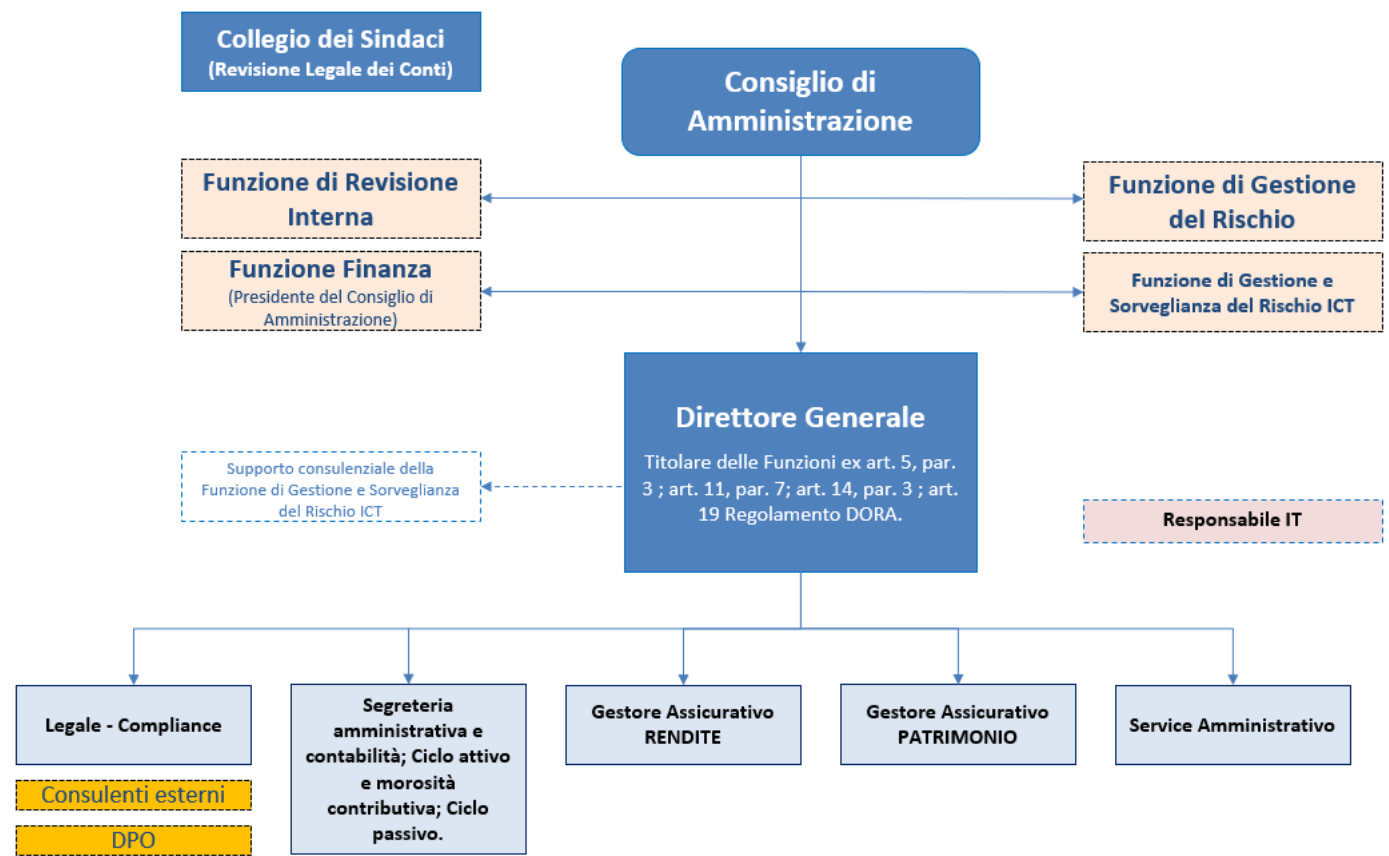
Struttura operativa

Il Fondo pensione CAIMOP dispone di una struttura operativa propria interna, composta da 5 dipendenti sotto la direzione del Direttore Generale, per la gestione amministrativa ordinaria, l'inserimento e la gestione dei dati nel sistema informatico, il rapporto con gli aderenti nonché il funzionamento del Fondo.

Il Fondo, inoltre, si avvale del supporto di:

- un Service Amministrativo specializzato nel settore della previdenza complementare, per la gestione delle attività amministrative, contabili e fiscali;
- una società specializzata, dotata delle competenze necessarie e di una comprovata esperienza nella gestione dei fondi pensione, per lo svolgimento delle attività operative, direzionali e di *compliance*.

Organigramma



3.1 Funzioni e attività esternalizzate

Il Fondo, ai sensi dell'art. 5-septies del D.lgs. n. 252/2005, ha deciso di affidare a soggetti esterni le seguenti attività:

- la gestione amministrativa, contabile e Fiscale (Service Amministrativo);
- il supporto alla gestione operativa, direzionale e di *compliance*;
- la Funzione di Gestione del Rischio;
- la Funzione di Responsabile della Gestione e della sorveglianza dei rischi ICT;
- la Funzione di Revisione Interna.

Non costituiscono esternalizzazione gli incarichi di gestione delle prestazioni in forma di rendita e di gestione delle risorse del Fondo, affidati a primaria Compagnia di Assicurazione, nonché l'incarico di Data Protection Officer (DPO), di cui è titolare un professionista specializzato.

3.2 Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di investimento

Il processo di investimento del Fondo Pensione si struttura in quattro fasi, di seguito sintetizzate:

1. definizione delle strategie di investimento, in linea con la normativa di riferimento e con le previsioni contenute nello Statuto del Fondo;
2. attuazione operativa delle strategie di investimento, che si realizza con l'implementazione delle scelte tattiche da parte del gestore delegato;
3. monitoraggio periodico degli investimenti, nell'ambito del quale è verificata la coerenza degli stessi rispetto ai limiti di Statuto e ai vincoli assegnati alle *asset class*;
4. verifica, con cadenza almeno triennale, della rispondenza degli obiettivi e dei criteri della politica di investimento rispetto alle caratteristiche degli iscritti.

Il Fondo pensione CAIMOP è dotato di un comparto di investimento (Linea Assicurativa Garantita) avente le caratteristiche di garanzia ai sensi dell'art. 8, comma 9 del D.lgs. n. 252 del 2005, gestito mediante una polizza di ramo V stipulata con Generali Italia S.p.A. che prevede l'investimento del patrimonio del Fondo, nonché il versamento e successivo investimento dei contributi versati dagli aderenti, nella gestione separata GESAV (polizza collettiva n. 94950).

Le politiche di investimento e le principali caratteristiche della richiamata gestione separata sono descritte nel Documento sulla politica di investimento del Fondo e sono coerenti con i contenuti del Regolamento di GESAV.

I soggetti coinvolti nelle varie fasi del processo di investimento, con ruoli e competenze diversificati sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;

- b) la Funzione Finanza (affidata al Presidente del Consiglio di Amministrazione), i cui compiti e responsabilità sono descritti al precedente punto 3;
- c) il Direttore Generale;
- d) il Collegio dei Sindaci.

In particolare, il CDA:

- definisce e adotta una politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza adottando le relative determinazioni;
- delibera in merito alla gestione del Fondo [cfr. Statuto del Fondo art. 17, comma 2, lettera h)];
- delibera sull'individuazione dei soggetti cui affidare la gestione delle risorse e sulla stipula delle relative convenzioni;
- revisiona periodicamente e modifica, se necessario, la politica di investimento;
- esercita il controllo sull'attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza.

Alla Funzione Finanza spetta:

- contribuire all'impostazione della politica di investimento;
- supportare lo svolgimento dell'attività istruttoria per la selezione dei gestori del patrimonio, sottoponendo all'Organo di Amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati;
- verificare la gestione delle risorse, esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo produce report periodici indirizzati agli Organi di Amministrazione e Controllo, circa l'andamento delle attività in gestione. In caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivati dall'attività di investimento, predispone una relazione a carattere straordinario, da indirizzare agli Organi di Amministrazione e Controllo;
- controllare l'attuazione delle strategie e valutare l'operato dei soggetti incaricati della gestione;
- formulare proposte all'Organo di Amministrazione riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- curare la definizione, lo sviluppo e l'aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione, sottoponendole all'approvazione dell'Organo di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Funzione Finanza si avvale della collaborazione e del supporto del Direttore Generale del Fondo.

Nell'ambito delle funzioni assegnate al Collegio dei Sindaci, rientra l'attività di controllo sui soggetti coinvolti nel processo di gestione degli investimenti.

4. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di Controllo Interno (di seguito, per brevità, anche S.C.I.) adottato dal Fondo prevede attività di controllo diffuse in ogni settore, ed è finalizzato in particolare a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione affinché vengano attivati tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Esso si articola in procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del Fondo, che complessivamente assicurino la verifica di conformità dell'attività di questo rispetto alla normativa nazionale, primaria e secondaria, e dell'Unione europea, nonché la rispondenza a quanto stabilito dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle procedure operative del Fondo pensione.

Sul versante del rischio, i presidi relativi al sistema del controllo interno coprono ogni tipologia di rischio individuata dal Fondo.

Il S.C.I. è articolato in controlli di primo, secondo e terzo livello, in modo da agire su tutti i processi operativi e trasversali di cui è composta l'attività del Fondo.

- **1° livello:** controlli di linea. Sono controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni ed effettuati dalle stesse strutture operative (ad esempio controlli di tipo gerarchico, sistematici e a campione), anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che riportano ai responsabili delle strutture operative e, per quanto possibile, sono incorporati nelle procedure informatiche. Le unità organizzative responsabili delle attività operative e dei relativi controlli di primo livello sono tenute a rilevare e segnalare tempestivamente, oltre che al Direttore Generale del Fondo, alle Funzioni di controllo di secondo livello (Funzione di Gestione dei Rischi) e terzo livello (Funzione di Revisione Interna) i rischi insiti nei processi operativi ed i fenomeni critici da tenere sotto osservazione, nonché a suggerire eventuali ulteriori presidi di controllo atti a garantire la compatibilità delle attività poste in essere con l'obiettivo di presidiare i rischi. L'attività di controllo svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente documentati e conservati;
- **2° livello:** controlli sui rischi e sulla conformità. Essi hanno l'obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi assegnati alle varie funzioni, la conformità dell'operatività aziendale alle norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Le funzioni preposte a tali controlli sono distinte da quelle produttive e concorrono alla definizione delle politiche di governo dei rischi e del processo di gestione dei rischi. Secondo le indicazioni della COVIP riportate nelle "Direttive generali" del 29 luglio 2020, in considerazione delle contenute dimensioni del Fondo e della ridotta complessità del suo assetto organizzativo, i controlli di secondo livello sono previsti in via prevalente per le aree o attività per le quali viene rilevata una maggiore esposizione ai rischi. I controlli di II livello sono principalmente in capo alla Funzione di Gestione del Rischio (si rinvia al § 3. "ORGANIZZAZIONE DEL FONDO – Funzione di Gestione del Rischio" per i dettagli in merito alle attività dalla stessa svolte). Per quanto riguarda i rischi individuati in ambito ICT, tali controlli sono affidati alla Funzione di gestione e sorveglianza dei rischi informatici (si rinvia al § 3. "ORGANIZZAZIONE DEL FONDO – Funzione di gestione dei rischi operativi informatici" per i dettagli in merito alle attività dalla stessa svolte).
- **3° livello:** attività di revisione interna. L'attività di Revisione Interna è volta a individuare violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo, con cadenza prefissata in relazione alla natura e all'intensità dei rischi.

Le verifiche circa l'adeguatezza e l'efficienza del sistema di controllo interno – sia in termini di disegno

che di funzionamento – sono propri della Funzione di Revisione Interna.

Infine, è proprio del Collegio dei Sindaci il «controllo di sistema», di alta sorveglianza, legato all'osservanza della normativa e dello Statuto e al rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

5. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

L'art. 5-ter del D.lgs. n. 252/2005 prevede che i fondi pensione si dotino di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali.

Il processo di gestione dei rischi permette di identificare, valutare e gestire i rischi in modo continuativo, tenendo in debito conto le variazioni intervenute nella natura e complessità dell'attività del Fondo e nel contesto di mercato.

Il processo di gestione dei rischi del Fondo prevede le seguenti fasi:

- 1) **Identificazione e definizione dei rischi:** consiste nella definizione di principi, strumenti e metodologie per un'adeguata identificazione e classificazione dei rischi (i principali rischi cui il Fondo è esposto sono identificati e classificati in una Mappa dei Rischi);
- 2) **Misurazione dei rischi:** consiste nella definizione dei principi e delle metodologie quantitative e qualitative per la valutazione dei rischi;
- 3) **Gestione e controllo dei rischi:** consiste nelle attività che comportano l'assunzione di un nuovo rischio e/o la gestione di un rischio esistente;
- 4) **Reporting dei rischi e segnalazioni:** consiste nella produzione di un'adeguata informativa in merito al profilo di rischio e alle relative esposizioni sia verso le strutture e gli organi interni del Fondo che verso le Autorità di controllo e gli iscritti/aderenti.

Per adeguarsi alla richiamata normativa, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei rischi ed approvato la Politica di gestione dei rischi (PGR).

Il sistema di gestione dei rischi formalizzato dal Fondo, in particolare, individua:

- il sistema dei processi e delle procedure adottato per l'individuazione e la gestione dei rischi;
- il ruolo della Funzione di Gestione del Rischio ed il collocamento della stessa all'interno dell'organigramma del Fondo, individuando la sua struttura di riporto, incluse le linee di collaborazione e il *reporting* interno;
- i compiti di ciascun organo del Fondo in materia di definizione e monitoraggio della Politica di Gestione dei Rischi;
- le modalità e la periodicità di conduzione della valutazione interna del rischio prevista dall'art. 5-nonies del D.lgs. n. 252/2005. La valutazione interna del rischio è effettuata con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, a cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbe avere

un impatto sulla sua capacità di far fronte ai propri obblighi, ed è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo;

- le modalità di aggiornamento della Politica di Gestione dei Rischi.

La gestione dei rischi viene realizzata mediante un processo continuo di confronto con la Funzione di Gestione del Rischio che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, la Funzione Finanza, il Collegio dei Sindaci, la Funzione di Revisione Interna e le funzioni operative del Fondo. In particolare, coerentemente con le disposizioni del D.lgs. n. 252/2005, la Funzione di Gestione del Rischio è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi e per assicurare la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi a cui potrebbe essere esposto il Fondo; la stessa presidia l'intero sistema di gestione dei rischi, a supporto delle strutture operative, del Direttore Generale e del Consiglio di Amministrazione.

Infine, gli esiti delle attività condotte dalla Funzione di Gestione del Rischio sono oggetto di riporto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci.

6. POLITICA DI REMUNERAZIONE

Il Fondo applica regole e i principi di remunerazione con l'obiettivo di assicurare l'adozione di sistemi retributivi coerenti con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-octies del D.lgs. n. 252/2005 che impediscano l'assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo, e alle sue regole, e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari. In particolare, il Fondo considera l'adozione di sistemi di remunerazione coerenti con il principio di sana, prudente ed efficace gestione, evitando incentivi che possano incoraggiare eccessive assunzioni di rischi.

La politica di remunerazione (PDR), che si applica al Fondo stesso ed ai fornitori di servizi che svolgono attività o funzioni esternalizzate, comprese le funzioni fondamentali (salvo che tali fornitori non rientrino nella disciplina delle Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE):

- viene definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, la performance del Fondo nel suo complesso e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace del fondo;
- prevede misure volte a evitare i conflitti di interesse, anche in riferimento agli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito;
- è coerente con una gestione sana ed efficace del rischio a cui è o potrebbe essere esposto il Fondo.

La PDR è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

- il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa, nonché nella sua revisione avente cadenza almeno triennale;
- i soggetti ai quali si applica la PDR. In particolare, la stessa riguarda coloro che amministrano effettivamente il Fondo pensione, i componenti dell'Organo di Controllo, coloro che svolgono Funzioni fondamentali, nonché il Direttore Generale;

- la struttura del sistema di remunerazione (e.g. componente fissa/variabile, criteri attribuzione, ecc.);
- i presidi adottati dal Fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del Fondo pensione (e.g. gestore delle risorse del Fondo).

In linea generale, l'assetto delineato dal Fondo pensione CAIMOP:

- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscono un compenso fisso per le mansioni svolte.
Per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono previsti dei Gettoni di presenza, ad esclusione del Presidente, per ciascuna delle adunanze del Consiglio nonché dei rimborsi spese trasferita nei casi rientranti in quelli stabiliti dalla "Procedura per il rimborso spese" del Fondo;
- è previsto un compenso annuo in cifra fissa per il Presidente del Fondo, per il Direttore Generale, per i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci, per i Titolari delle Funzioni Fondamentali (Funzione di Gestione del Rischio e Funzione di Revisione Interna), per la Funzione legale, per il DPO e per il Service Amministrativo-contabile.
Per il Presidente del Fondo e per i Sindaci sono inoltre previsti dei rimborsi spese trasferita, nei casi rientranti in quelli stabiliti dalla "Procedura per il rimborso spese" del Fondo;
- è previsto un compenso annuo in cifra fissa per la società titolare della Funzione di gestione dei rischi operativi informatici;
- nessun compenso è previsto per il Responsabile della Funzione Finanza, incarico assegnato a titolo gratuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nel conferire incarichi a soggetti esterni ex art. 5-septies, co. 4 del D.lgs. n. 252/2005 (fornitori non in deroga) il Fondo predilige la definizione di compensi in misura fissa; la remunerazione è fissata in base ai criteri di economicità ed in coerenza con i valori di mercato per prestazioni simili. Il compenso a carico del Fondo è fissato in cifra fissa e, pertanto, la coerenza rispetto ai principi di sana e prudente gestione viene valutata in fase di presa in carico del servizio da parte del fornitore. Alla luce di questo, si fa presente che i pagamenti o benefici non sono correlati alle performance del Fondo e/o alla rivalutazione delle risorse patrimoniali e/o ad altre variabili.

Si precisa che i compensi dei soggetti sopra indicati sono a carico del Fondo. Tutte le spese sostenute dal Fondo sono inoltre puntualmente indicate nella Nota integrativa del Bilancio d'esercizio.